

RISOLUZIONE

Premesso che:

- In Emilia-Romagna operano oltre 1000 operatori nel settore della magia e dell'occultismo, con un giro d'affari che si attesta intorno ai 40 milioni di euro all'anno e 70.000 cittadini che annualmente ricorrono a questi operatori. Peraltro, si tratta di un settore in espansione e che, potenzialmente, aumenterà il volume affaristico ad esso afferente in considerazione dei numerosi spazi pubblicitari (anche telematici) di cui gli operatori dell'occulto e della magia si avvalgono (gli editori che vendono più spazi pubblicitari agli operatori dell'occulto sono: Mediavideo, Facebook, Pagine Gialle, Pagine Utili, Res e infine Ebay. Fonte: Rapporto Annuale Antiplagio 2011).
- Nella sola Bologna si contano 320 operatori dell'occulto, seguono Modena con 120, Parma con 100, Ravenna, Reggio Emilia, Ferrara e Rimini con 80 e agli ultimi posti troviamo Piacenza e Forlì con 70 sedicenti maghi.
- Le motivazioni che spingono i cittadini a rivolgersi a queste figure sono principalmente di carattere sentimentale (52%), economico (24%), per problemi di salute (13%), per problemi giudiziari (6%) e per richieste di protezione (5%).
- L'età media delle vittime è di 42 anni, il 51% dei soggetti che si rivolge agli operatori dell'occulto è composto da donne. Seguono gli uomini (38%) e gli adolescenti (11%).
- Sempre più frequentemente, all'esercizio delle attività di magia e occultismo si associa una fenomenologia criminale di ampio respiro (truffa, truffa aggravata, esercizio abusivo della professione medica, circonvenzione d'incapace, estorsione), caratterizzata - generalmente - dall'approfittamento della vittima.

Considerato che:

- L'art. 121, ultimo comma, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (T. U. L. P. S. Regio decreto 1816/31, n. 773) recita: in Italia è vietato il mestiere di ciarlatano.
- L'art. 231 del relativo regolamento per l'esecuzione (Regio decreto 615/40, n. 635) specifica:

Sotto la denominazione di "mestiere di ciarlatano" si comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

- Il 17/1/95 la Suprema Corte di Cassazione (prima sezione penale, sentenza 5582) ha ribadito che:

L'attività di "mago" che sfrutta la credulità altrui traendo profitto da pratiche presentate come dirette a predire il futuro o a evitare malanni o gli effetti di "fatture" al cliente ovvero a procurare danni alle persone dal cliente indicate, giuridicamente si inquadra nel mestiere di "ciarlatano", espressamente vietato dall'art. 121 ultimo comma T. U. L. P. S. Poi ha aggiunto che: Lo sfruttamento della credulità altrui, propria di chi si professi "mago", porta facilmente a sconfinare nel reato di truffa.

Visti:

- la L.R. 4 dicembre 2003, n. 4, recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza";
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2, recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Si impegna pertanto la Giunta regionale a:

- Promuovere un sistema di monitoraggio che consenta di censire - quantomeno in via approssimativa - gli operatori dell'occulto e della magia attualmente ed effettivamente attivi in Emilia-Romagna, ciò anche al fine di acquisire una maggior contezza del fenomeno in esame per elaborare - nei limiti delle competenze regionali - strategie di controllo e contenimento.
- Sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento (anche tramite convegni e tavole rotonde) volte a informare i cittadini in ordine alle problematiche individuali, sociali, economiche e criminologiche sottese ai fenomeni della magia e dell'occultismo.
- Valorizzare il ruolo della polizia amministrativa locale - secondo quanto previsto dalla L.R. n. 24/03 - nella prevenzione dei rischi connessi alla fenomenologia criminale sottesa alle attività magiche e di occulto.

la Consigliera
Liana Barbati